

ISBN 979-12-5965-275-1



9 791259 652751

€ 60,00



Alessandro Amato – Vincenzo Bruno Muscatiello – Renato Nitti – Roberto Rossi – Vittorio Triggiani
DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Alessandro Amato – Vincenzo Bruno Muscatiello
Renato Nitti – Roberto Rossi – Vittorio Triggiani

DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Seconda edizione

Prefazione
Aldo Fiale

CACUCCI  EDITORE
BARI

Alessandro Amato – Vincenzo Bruno Muscatiello
Renato Nitti – Roberto Rossi – Vittorio Triggiani

DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Seconda edizione

Prefazione di Aldo Fiale

CACUCCI  EDITORE
BARI

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. 42/2004.*

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2023 Cacucci Editore – Bari
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

INDICE

Prefazione, di Aldo Fiale	XXIII
Introduzione	XXXI

VINCENZO BRUNO MUSCATIELLO

LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE I PRINCIPI CHE ERANO, CHE NON SONO, CHE VERRANNO

1. Premessa	1
2. I principi che (non) erano	2
2.1. <i>Le ragioni della tutela</i>	2
2.2. <i>I tre livelli della tutela</i>	6
2.3. <i>Il modello contravvenzionale</i>	7
2.4. <i>Quantità e qualità della regolamentazione ambientale</i>	8
2.5. <i>La colpevolezza affievolita</i>	10
2.6. <i>L'autore del reato</i>	14
2.7. <i>I principi per eccesso e quelli per difetto</i>	17
2.8. <i>Efficacia ed effettività</i>	18
2.9. <i>La virtù dell'inverso</i>	18
2.9.1. REATI DI DURATA	19
2.9.2. SANZIONI <i>VERSUS</i> MISURE NON-PRINCIPALI	20
2.9.3. MISURE CAUTELARI A CONTENUTO SANZIONATORIO	25
2.9.4. SINDACATO GIURISDIZIONALE	31
3. Il presente che è arrivato	39
3.1. <i>Scordiamoci il passato?</i>	39
3.1.1. IL BENE TUTELATO	40
3.1.2. LE NUOVE (E MIGLIORI) PENE	42
3.1.3. LE PAROLE PER (NON) DIRLO	45
3.1.4. LA COLPEVOLEZZA ARRICCHITA	50
3.1.5. I NUOVI DESTINATARI. LA NUOVA 231	53
3.1.6. L'ELOGIO DELLA FUGA	55
3.1.7. LA STRADA DITTA DEGLI ANTICHI EUCHITI	59
3.1.8. LE <i>MISURE</i> PUNITIVE	64
3.1.9. GLI INTRECCI GIURISDIZIONALI	67
3.1.10. LE <i>MISURE</i> DEL FRATTEMPO	70
3.1.11. LA <i>COSIDDETTA</i> ECOMAFIA	75

ALESSANDRO AMATO

LA DISCIPLINA IN TEMA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

1.	Il quadro normativo	86
1.1.	<i>L'ambiente nell'ordinamento e l'ingresso nella Costituzione agli articoli 9 e 41</i>	86
1.2.	<i>La normativa comunitaria in materia di acque</i>	89
1.3.	<i>La prima disciplina nazionale in tema di inquinamento idrico: la legge Merli</i>	93
1.4.	<i>La legge Galli e il sistema idrico integrato</i>	95
1.5.	<i>Il "Codice delle acque": il D.lgs. n. 152/1999</i>	97
1.6.	<i>Il decreto Acque-bis (D.lgs. n. 258/2000): modifiche e integrazioni al D.lgs. n. 152/1999</i>	99
1.7.	<i>Dal Codice delle acque al D.lgs. n. 152/2006, c.d. "Testo Unico Ambientale"</i>	99
2.	Problematiche applicative	102
2.1.	<i>La definizione di scarico e la distinzione tra scarichi e rifiuti</i>	102
2.2.	<i>La nuova classificazione e nozione degli scarichi</i>	112
2.3.	<i>Le acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche</i>	114
2.4.	<i>Lo scarico di acque meteoriche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006</i>	121
2.5.	<i>Il riutilizzo delle acque</i>	125
	2.5.1. IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE	125
	2.5.2. L'OBBLIGO DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE	128
3.	La nuova disciplina degli scarichi	130
3.1.	<i>Il corpo recettore</i>	130
3.2.	<i>Scarico nel suolo e nel sottosuolo (artt. 103 e 104)</i>	132
3.3.	<i>Scarichi in acque superficiali (art. 105), scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili (art. 106), scarichi in reti fognarie (art. 107)</i>	137
3.4.	<i>Gli scarichi di sostanze pericolose (art. 108)</i>	138
3.5.	<i>L'autorizzazione preventiva degli scarichi (art. 124)</i>	142
3.6.	<i>I controlli. Le tecniche di campionamento e le garanzie difensive</i>	145
4.	Il sistema sanzionatorio	155
4.1.	<i>Il nuovo sistema sanzionatorio del D.lgs. n. 152/2006: tra sanzioni amministrative (art. 133) e penali (art. 137)</i>	155
	4.1.1. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 133: I SOGGETTI ATTIVI	157
	4.1.2. LO SCARICO NON AUTORIZZATO: IL REATO EX ART. 137, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. N. 152/2006 – SOGGETTO ATTIVO	163
	4.1.2.1. L'ELEMENTO PSICOLOGICO	168

4.2.	<i>Altre ipotesi di reato: inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, comma 3); inosservanza delle prescrizioni concernenti i controlli in automatico (art. 137, comma 4); scarico oltre i limiti tabellari (art. 137, comma 5 e comma 6)</i>	172
4.3.	<i>Altre ipotesi di reato: inosservanza delle disposizioni in tema di trattamento di rifiuti liquidi (art. 137, comma 7); impedimento dei controlli (art. 137, comma 8); violazione della disciplina regionale in materia di acque meteoriche e di dilavamento (art. 137, comma 9); violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei pesci (art. 137, comma 10); lo scarico sul suolo e nel sottosuolo (art. 137, comma 11); violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei molluschi (art. 137, comma 12); scarico in mare di sostanze vietate dalle convenzioni internazionali (art. 137, comma 13); abusiva utilizzazione agronomica dei reflui (art. 137, comma 14)</i>	175
4.4.	<i>Danno ambientale, bonifica e ripristino dei siti contaminati</i>	185
5.	<i>La tutela delle acque nel Codice penale: interrelazioni con il D.lgs. n. 152/2006</i>	193
5.1.	<i>Il disastro ambientale c.d. "Innominato" dell'art. 434 c.p.</i>	195
5.2.	<i>Il "nuovo" disastro ambientale dell'art. 452-quater c.p.</i>	203
5.3.	<i>Il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p.</i>	206
5.4.	<i>Il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.)</i>	212
5.5.	<i>Il reato di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.)</i>	214
5.6.	<i>Il reato di corruzione o adulterazione di acque destinate all'alimentazione (art. 440 c.p.)</i>	217
5.7.	<i>Il reato di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)</i>	219
5.8.	<i>Il getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.)</i>	222
5.9.	<i>Il deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.)</i>	224
5.10.	<i>La nuova disciplina degli artt. 318-bis e seguenti: l'estinzione delle contravvenzioni ambientali a seguito di adempimento delle prescrizioni e pagamento di sanzione amministrativa</i>	225
5.11.	<i>Brevi note in materia di particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in materia di reati ambientali (con ultimi aggiornamenti della c.d. "Riforma Cartabia")</i>	227

RENATO NITTI

I REATI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1.	Premessa: diritto penale e disciplina dei rifiuti	233
2.	La disciplina della gestione dei rifiuti	236
3.	Nozione di rifiuto	237

3.1.	<i>La nozione comunitaria</i>	237
3.1.1.	LA NOZIONE DI RIFIUTO	237
3.1.2.	LA NOZIONE DI SOTTOPRODOTTO	239
3.1.3.	LA NOZIONE DI CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (C.D. "END OF WASTE")	241
3.2.	<i>La nozione nazionale</i>	242
3.2.1.	LA NOZIONE DI RIFIUTO	242
3.2.2.	LA NOZIONE DI SOTTOPRODOTTO	243
3.2.3.	LA NOZIONE DI CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO	246
4.	Classificazione e codificazione dei rifiuti	248
4.1.	<i>Classificazione</i>	248
4.1.1.	RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI	249
4.1.2.	RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI	250
4.2.	<i>Codificazione</i>	251
5.	Esclusioni	252
5.1.	<i>Le esclusioni di cui all'art. 185</i>	252
5.2.	<i>Il materiale escavato</i>	254
6.	Detenzione, produzione e gestione di rifiuti	255
6.1.	<i>Premessa</i>	255
6.2.	<i>Produzione</i>	256
6.2.1.	NOZIONE	256
6.2.1.1.	(SEGUE) PRODUZIONE E DETERMINAZIONI PATTIZIE	258
6.2.1.2.	(SEGUE) "PRODUTTORE" DI MATERIALE DA DE- MOLIZIONE	258
6.2.1.3.	(SEGUE) IL PRODUTTORE DEL PRODOTTO	258
6.2.2.	DISCIPLINA	260
6.2.2.1.	ABILITAZIONE	260
6.2.2.2.	DOCUMENTAZIONE	260
6.3.	<i>Detenzione</i>	262
6.3.1.	NOZIONE	262
6.3.2.	DISCIPLINA	263
6.3.2.1.	DIVIETI E ONERI DI CARATTERE GENERALE	263
6.4.	<i>Raccolta</i>	265
6.4.1.	NOZIONE	265
6.4.2.	LA DIFFERENZIAZIONE DELLE FILIERE DI RACCOLTA	266
6.4.3.	DISCIPLINA	267
6.4.3.1.	TITOLO ABILITATIVO	267
6.4.3.2.	OBBLIGHI DOCUMENTALI	267
6.5.	<i>Trasporto</i>	268
6.5.1.	NOZIONE	268
6.5.2.	DISCIPLINA	269
6.5.2.1.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI	269

	6.5.2.2.	DISCIPLINA DOCUMENTALE	270
	6.5.3.	TRASPORTO INTERMODALE	271
6.6.		<i>Commercio e intermediazione</i>	272
	6.6.1.	NOZIONE	272
	6.6.2.	DISCIPLINA	273
	6.6.2.1.	DOCUMENTALE	273
	6.6.2.2.	TITOLI ABILITATIVI	273
6.7.		<i>Spedizione transfrontaliera</i>	274
	6.7.1.	NOZIONE	274
	6.7.2.	DISCIPLINA	274
	6.7.2.1.	DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO	275
	6.7.2.2.	LE NORME DI RACCORDO TRA REGOLAMENTO COMUNITARIO E DISCIPLINA NAZIONALE	280
	6.7.2.3.	LA DISCIPLINA NAZIONALE APPLICABILE	281
	6.7.2.3.1.	DISCIPLINA DOCUMENTALE	281
	6.7.2.3.2.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI	282
6.8.		<i>Smaltimento</i>	282
	6.8.1.	NOZIONE E CLASSIFICAZIONE	282
	6.8.2.	IN PARTICOLARE, LO SMALTIMENTO MEDIANTE CONFERI- MENTO IN DISCARICA	284
	6.8.3.	DISCIPLINA	286
	6.8.3.1.	DEI TITOLI ABILITATI	286
	6.8.3.2.	DOCUMENTALE	286
6.9.		<i>Recupero</i>	287
	6.9.1.	NOZIONE	287
	6.9.2.	DISCIPLINA	288
	6.9.2.1.	CON RIFERIMENTO AI TITOLI ABILITATIVI	288
	6.9.2.2.	CON RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DELLA DOCUMENTAZIONE	289
6.10.		<i>Miscelazione</i>	289
	6.10.1.	NOZIONE	289
	6.10.2.	DISCIPLINA	290
	6.10.2.1.	OPERAZIONI VIETATE	290
	6.10.2.2.	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE VIETATE MA SUSCETTIBILI DI ESSERE AUTORIZZATE	290
	6.10.2.3.	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE NON VIETATE	291
6.11.		<i>Stoccaggio, messa in riserva, deposito preliminare e deposito temporaneo</i>	292
	6.11.1.	NOZIONE	292
	6.11.2.	DISCIPLINA	294
	6.11.2.1.	DEL DEPOSITO PRELIMINARE	294
	6.11.2.2.	DELLA MESSA IN RISERVA	295
	6.11.2.3.	DEL DEPOSITO TEMPORANEO	296

6.11.3.	IN PARTICOLARE: LA SOSTA DURANTE IL TRASPORTO DEI RIFIUTI	296
7.	Disciplina generale: A) titoli abilitativi	296
7.1.	<i>Premessa: autorizzazione, iscrizione, comunicazione</i>	296
7.1.1.	IL REGIME ORDINARIO DELLA AUTORIZZAZIONE ESPRESSA	297
7.1.1.1.	AUTORIZZAZIONE UNICA	297
7.1.2.	IL REGIME DELLA ISCRIZIONE	299
7.1.2.1.	ISCRIZIONE <i>EX ART. 212, COMMA QUINTO</i>	299
7.1.2.2.	ISCRIZIONI SEMPLIFICATE	299
7.1.3.	IL REGIME DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITÀ	300
7.1.3.1.	LA DISCIPLINA GENERALE DELLE C.D. PROCEDURE SEMPLIFICATE	300
7.1.3.2.	LA CLAUSOLA DI EFFETTIVITÀ	302
7.1.4.	IL REGIME STRAORDINARIO DELLE SITUAZIONI DI ECCEZIONALITÀ E URGENZA	303
7.1.5.	L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	304
7.1.6.	IL REGIME DELLE AUTOCERTIFICAZIONI	306
8.	Disciplina generale: B) disciplina documentale e principio di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo	307
8.1.	<i>Premessa. Responsabilizzazione e continuità documentale</i>	307
8.2.	<i>Obblighi documentali principali</i>	309
8.2.1.	IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI	309
8.2.2.	LA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO	311
8.2.3.	LA COMUNICAZIONE ANNUALE AL CATASTO DEI RIFIUTI	312
9.	Gli illeciti penali	312
9.1.	<i>Premessa</i>	312
9.2.	<i>Gli illeciti connessi alla violazione del divieto di abbandono dei rifiuti</i>	313
9.2.1.	L'ILLECITO AMMINISTRATIVO DI ABBANDONO DI RIFIUTI	314
9.2.2.	L'ILLECITO PENALE DI INOTTEMPERANZA ALLA ORDINANZA DEL SINDACO	315
9.2.2.1.	SOGGETTO ATTIVO	315
9.2.2.2.	ELEMENTO OGGETTIVO	316
9.2.2.3.	ELEMENTO SOGGETTIVO	317
9.2.3.	L'ILLECITO PENALE DI ABBANDONO DI RIFIUTI	317
9.2.3.1.	SOGGETTI ATTIVI	318
9.2.3.2.	ELEMENTO OGGETTIVO	320
9.2.3.3.	ELEMENTO SOGGETTIVO	323
9.3.	<i>I reati in tema di titoli abilitativi</i>	324
9.3.1.	I REATI IN TEMA DI RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI	324
9.3.1.1.	LE PREVISIONI	325
9.3.1.1.1.	IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA	325

	9.3.1.1.2.	IN MATERIA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO	325
	9.3.1.1.3.	IN MATERIA DI PROCEDURE SEMPLIFICATE	326
	9.3.1.1.4.	IL RICHIAMO DELL'ART. 21	326
	9.3.1.1.5.	IN MATERIA DI AUTORIZZAZIO- NE INTEGRATA AMBIENTALE	326
	9.3.1.2.	SOGGETTO ATTIVO	327
	9.3.1.3.	ELEMENTO OGGETTIVO	327
	9.3.1.4.	ELEMENTO SOGGETTIVO	328
9.3.2.	I REATI IN TEMA DI ASSENZA DI TITOLI ABILITATIVI		328
	9.3.2.1.	LA CONTRAVVENZIONE DI CUI AL PRIMO COM- MA DELL'ART. 256: ILLECITA GESTIONE DI RIFIUTI	328
	9.3.2.1.1.	SOGGETTO ATTIVO	329
	9.3.2.1.2.	ELEMENTO OGGETTIVO	329
	9.3.2.1.3.	ELEMENTO SOGGETTIVO	331
	9.3.2.1.4.	ART. 256, COMMA PRIMO, E ART. 29-QUATERDECIES DEL D.LGS. N. 152/2006	332
	9.3.2.1.5.	ELEMENTO SOGGETTIVO	333
	9.3.2.2.	CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 256, 3° COMMA: DISCARICA ABUSIVA	333
	9.3.2.2.1.	SOGGETTO ATTIVO	334
	9.3.2.2.2.	ELEMENTO OGGETTIVO: DISCARICA	334
	9.3.2.3.	(SEGUE) REALIZZAZIONE O GESTIONE	336
	9.3.2.4.	(SEGUE) ABUSIVA	339
	9.3.2.5.	LE CONDOTTE PREVISTE DALL'ART. 16, PRIMO COMMA, D.LGS. N. 36/2003	339
9.3.3.	I REATI IN MATERIA DI INOSSERVANZA DEI TITOLI ABILITATIVI		340
	9.3.3.1.	LA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 256, QUARTO COMMA	340
	9.3.3.2.	SOGGETTO ATTIVO	341
	9.3.3.3.	ELEMENTO OGGETTIVO	342
	9.3.3.4.	RAPPORTO TRA LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 256, COMMA QUARTO, E QUELLA DI CUI ALL'ART. 29-QUATERDECIES, COMMI SE- CONDO, TERZO E QUARTO	342
9.4.	<i>Le contravvenzioni di illecita miscelazione: artt. 256, quin- to comma, 255, secondo comma, seconda ipotesi, D.lgs. n. 152/2006 e 16, secondo comma, D.lgs. n. 36/2003</i>		343
	9.4.1.	SOGGETTO ATTIVO	344
	9.4.2.	ELEMENTO OGGETTIVO	344
	9.4.2.1.	ILLECITA MISCELAZIONE	344

	9.4.2.2. OMESSA SEPARAZIONE DEI RIFIUTI ILLECITAMENTE SEPARATI	345
	9.4.3. ELEMENTO SOGGETTIVO	346
9.5.	<i>La fattispecie di cui all'art. 256, sesto comma</i>	346
	9.5.1. SOGGETTO ATTIVO	347
	9.5.2. ELEMENTO OGGETTIVO	347
	9.5.3. ELEMENTO SOGGETTIVO	348
9.6.	<i>Il delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis</i>	348
	9.6.1. LA FATTISPECIE DI CUI AL PRIMO COMMA	348
	9.6.1.1. ELEMENTO OGGETTIVO	348
	9.6.1.2. ELEMENTO SOGGETTIVO	349
	9.6.1.3. LE AGGRAVANTI DI CUI AL COMMA 3, PRIMA PARTE, E AL QUARTO COMMA	349
	9.6.2. LA FATTISPECIE DI CUI AL SECONDO COMMA DI ABBANDONO DI RIFIUTI, ILLECITA GESTIONE E TRAFFICO ILLECITO FINALIZZATI ALLA COMBUSTIONE ILLECITA	350
9.7.	<i>L'omessa bonifica: art. 257</i>	351
	9.7.1. SOGGETTO ATTIVO	352
	9.7.1.1. OMESSA BONIFICA	352
	9.7.1.2. OMESSA COMUNICAZIONE	352
	9.7.2. ELEMENTO OGGETTIVO	353
	9.7.2.1. OMESSA BONIFICA	354
	9.7.2.2. OMESSA COMUNICAZIONE	357
	9.7.3. ELEMENTO SOGGETTIVO E CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE	357
	9.7.4. LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ	357
9.8.	<i>Il trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 259</i>	358
	9.8.1. PREMessa	358
	9.8.2. LA VIGENZA	359
	9.8.3. LE CONDOTTE DI TRAFFICO ILLECITO	362
	9.8.3.1. LE IPOTESI DI SPEDIZIONE DI RIFIUTI COSTITUENTE TRAFFICO ILLECITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO N. 259/1993	362
	9.8.3.2. (SEGUE) ART. 26, LETT. A): SPEDIZIONE ILLECITA PERCHÉ EFFETTUATA SENZA CHE LA NOTIFICA SIA STATA INVIATA A TUTTE LE AUTORITÀ COMPETENTI INTERESSATE CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO	362
	9.8.3.3. (SEGUE) ART. 26, LETT. B): SPEDIZIONE ILLECITA PERCHÉ EFFETTUATA SENZA IL CONSENSO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI INTERESSATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO	364

9.8.3.4.	(SEGUE) ART. 26, LETT. C): SPEDIZIONE ILLECITA PERCHÉ EFFETTUATA CON IL CONSENSO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI INTERESSATE OTTENUTO MEDIANTE FALSIFICAZIONI, FALSE DICHIARAZIONI O FRODE	366
9.8.3.5.	(SEGUE) ART. 26, LETT. D): SPEDIZIONE ILLECITA PERCHÉ NON CONCRETAMENTE SPECIFICATA NEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	367
9.8.3.6.	(SEGUE) ART. 26, LETT. E): SPEDIZIONE ILLECITA PERCHÉ COMPORTA UNO SMALTIMENTO O UN RECUPERO IN VIOLAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE O INTERNAZIONALI	371
9.8.3.6.1.	(SEGUE) ART. 26, LETT. F): SPEDIZIONI ILLECITE PERCHÉ ESPORTAZIONI DALLA COMUNITÀ CONTRARIE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 14 E 16 E PERCHÉ IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ CONTRARIE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 19 E 21 DEL REG. N. 259/1993	372
9.8.3.7.	LE IPOTESI DI SPEDIZIONE DI RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL CITATO REGOLAMENTO N. 259/1993 IN VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO I, COMMA 3, LETTERE A), B), E) E D), DEL REGOLAMENTO STESSO	373
9.8.3.8.	CONCLUSIONI	374
9.9.	<i>I reati in materia di obblighi documentali</i>	375
9.9.1.	PREMESSA	375
9.9.2.	LE IPOTESI DI REATO DI CUI AL QUARTO COMMA DELL'ART. 258	376
9.9.2.1.	TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA FORMULARIO	376
9.9.2.2.	INDICAZIONE NEL FORMULARIO DI DATI INCOMPLETI O INESATTI DI RIFIUTI PERICOLOSI	377
9.9.2.3.	PREDISPOSIZIONE E USO DI CERTIFICATO DI ANALISI FALSO	377
9.9.2.4.	USO DI CERTIFICATO DI ANALISI FALSO	378
9.9.3.	LA CLAUSOLA DEL QUINTO COMMA	379
9.9.4.	LE FALSE INDICAZIONI NEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO RILEVANTI EX ART. 484 C.P.	379

ROBERTO ROSSI

LA TUTELA PENALE DELL'ATMOSFERA

1.	La normativa precedentemente in vigore e l'attuale disciplina	381
2.	Sanzioni penali: descrizione	383
	2.1. <i>Natura del reato</i>	383
	2.2. <i>Soggetti del reato</i>	385
3.	Il reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione	385
	3.1. <i>L'attuale disciplina: il principio generale della necessità dell'autorizzazione</i>	385
	3.1.1. IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA	386
	3.1.2. GLI IMPIANTI CON EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI	387
	3.1.3. GLI IMPIANTI CON AUTORIZZAZIONE GENERALE A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO	387
4.	La nozione di impianto nel Testo Unico	388
5.	L'autorizzazione	388
6.	Gli obblighi legati all'esercizio dell'impianto	389
7.	Modifica e trasferimento impianto	390

ROBERTO ROSSI

LA TUTELA PENALE
DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

1.	Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: tutto come prima?	392
	1.1. <i>Dalla confusione normativa al Testo Unico</i>	392
	1.2. <i>Dal Testo Unico al Codice: continuità e novità</i>	394
	1.3. <i>Dal Codice alla Legge n. 22/2022</i>	395
2.	Beni culturali e paesaggistici	396
	2.1. <i>Beni culturali e paesaggistici: problemi definitivi</i>	396
	2.2. <i>L'individuazione del bene culturale oggetto di tutela penale</i>	398
	2.3. <i>Le singole tipologie di beni culturali</i>	400
	2.4. <i>L'evoluzione del concetto di paesaggio</i>	402
	2.5. <i>Paesaggio e tutela costituzionale</i>	404
3.	Protezione del bene culturale	405
	3.1. <i>La gestione e conservazione del bene "culturale"</i>	405
	3.2. <i>La protezione del bene culturale: tra il Codice e il Codice penale</i>	405
4.	Opere illecite	407
	4.1. <i>Disciplina</i>	407
	4.2. <i>Soggetto attivo del reato</i>	407
	4.3. <i>Interesse tutelato e natura del reato</i>	407
	4.4. <i>La condotta</i>	408
	4.4.1. DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	408

4.4.2.	RESTAURO	410
4.4.3.	OPERE DI QUALUNQUE GENERE	410
4.4.4.	DISTACCO DI AFFRESCHI	410
5.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	411
5.1.	<i>Disciplina: tra passato e presente</i>	411
5.2.	<i>Le autonome condotte di uso illecito</i>	412
5.3.	<i>Uso illecito incompatibile con l'identità storica del bene</i>	413
5.4.	<i>Beneficio e ricostruzione del bene</i>	414
5.5.	<i>Risvolti processuali</i>	415
6.	Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta	415
6.1.	<i>La disciplina</i>	415
6.2.	<i>La condotta e l'interesse tutelato</i>	415
6.3.	<i>Natura del reato e consumazione</i>	416
7.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	416
7.1.	<i>La disciplina: tra passato e presente</i>	416
7.2.	<i>La condotta di movimento del bene culturale</i>	417
7.3.	<i>Natura del reato e consumazione</i>	423
7.4.	<i>Il bene giuridico tutelato</i>	423
7.5.	<i>Risvolti processuali</i>	424
8.	Esportazione illecita	424
8.1.	<i>La disciplina sull'esportazione di beni culturali</i>	424
8.2.	<i>Oggetto materiale del reato</i>	425
8.3.	<i>L'interesse tutelato dalla norma e la natura del reato</i>	427
8.4.	<i>Condotta e tentativo</i>	428
8.5.	<i>La disciplina della confisca</i>	428
8.6.	<i>Ipotesi speciale di falso</i>	429
8.7.	<i>Risvolti processuali</i>	429
9.	Il reato di omessa denuncia nel caso di scoperta fortuita di cose archeologiche	430
9.1.	<i>La disciplina</i>	430
9.2.	<i>Oggetto giuridico</i>	430
9.3.	<i>Elemento materiale</i>	432
9.4.	<i>Soggetto attivo</i>	432
9.5.	<i>Elemento soggettivo</i>	434
10.	Furto di beni culturali	434
10.1.	<i>Presupposti giuridici</i>	434
10.2.	<i>Disciplina</i>	434
10.3.	<i>Le varie declinazioni del furto: tra furto di beni culturali e furto archeologico</i>	435
10.4.	<i>Tentativo</i>	437
10.5.	<i>Circostanze aggravanti</i>	437
10.6.	<i>Risvolti processuali</i>	438

11.	La ricettazione dei beni archeologici	438
11.1.	<i>Premessa</i>	438
11.2.	<i>La disciplina</i>	439
11.3.	<i>Il bene giuridico tutelato</i>	439
11.4.	<i>La disciplina della ricettazione</i>	440
11.5.	<i>Prova logica del delitto presupposto nel reato di ricettazione archeologica</i>	441
11.6.	<i>Il possesso dei beni come prova logica</i>	442
11.7.	<i>Modifiche dietro spinte europee</i>	444
11.8.	<i>Come cambia la disciplina della ricettazione</i>	445
12.	Circostanze attenuanti	445
12.1.	<i>La disciplina</i>	445
12.2.	<i>Tra passato e presente</i>	446
12.3.	<i>Elementi giuridici delle novelle circostanze attenuanti</i>	446
13.	Contraffazione di opere d'arte	447
13.1.	<i>La disciplina</i>	447
13.2.	<i>Tra passato e presente: bene giuridico protetto</i>	448
13.3.	<i>Contraffazione e alterazione di opere d'arte</i>	449
	13.3.1. ELEMENTO MATERIALE	449
	13.3.2. ELEMENTO SOGGETTIVO. CONSUMAZIONE	451
13.4.	<i>La confisca dei beni</i>	451
13.5.	<i>Risvolti processuali</i>	452
13.6.	<i>La causa di non punibilità</i>	452
14.	Appropriazione indebita di beni culturali	453
14.1.	<i>La disciplina</i>	453
14.2.	<i>Elementi costitutivi del reato</i>	453
14.3.	<i>Risvolti processuali</i>	454
15.	Premessa: il quadro normativo della tutela paesaggistica	454
15.1.	<i>Premessa metodologica: la condotta punita e la pluralità dei vincoli</i>	454
15.2.	<i>La Tutela Paesistica: la Legge 29 giugno 1939, n. 1497</i>	455
15.3.	<i>La Tutela Paesistica: la Legge 24 luglio 1977, n. 616</i>	457
15.4.	<i>La Tutela Paesistica: la Legge 8 agosto 1985, n. 431</i>	458
	15.4.1. LE VARIE TIPOLOGIE DI VINCOLI	458
16.	I vincoli relativi di carattere specifico	460
16.1.	<i>La natura e l'individuazione dei vincoli relativi specifici</i>	460
	16.1.1. LA NATURA	460
	16.1.2. L'INDIVIDUAZIONE DEI BENI	461
	16.1.3. IL PROCEDIMENTO D'INDIVIDUAZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI	462
16.2.	<i>Le deroghe ai vincoli relativi specifici</i>	465
17.	I beni vincolati per legge	466
17.1.	<i>La disciplina</i>	466
17.2.	<i>L'interpretazione del vincolo legale</i>	467

18.	Le categorie dei vincoli applicati per legge	469
18.1.	<i>La tutela delle coste</i>	469
18.2.	<i>La tutela dei laghi</i>	470
18.3.	<i>La tutela dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua</i>	471
18.4.	<i>I territori coperti da foreste e boschi</i>	472
18.4.1.	IL DISPOSTO NORMATIVO	472
18.4.2.	I CRITERI INTERPRETATIVI	472
18.4.3.	IL NUOVO CONCETTO NORMATIVO DI TERRITORIO COPERTO DA BOSCO	472
18.5.	<i>Gli usi civici</i>	475
18.6.	<i>La zona umida</i>	475
18.7.	<i>Le zone di interesse archeologico</i>	475
18.7.1.	I VINCOLI PRECEDENTI ALLA LEGGE GALASSO	475
18.7.2.	LA LEGGE GALASSO: IL VINCOLO PER ZONE	476
18.7.3.	LE ZONE ARCHEOLOGICHE INDIVIDUATE	477
18.8.	<i>Le deroghe ai vincoli legali</i>	478
18.8.1.	LA DESCRIZIONE DELLE DEROGHE	478
18.8.2.	I NODI INTERPRETATIVI	478
18.8.2.1.	IL CARATTERE ECCEZIONALE DELLA NORMA	478
18.8.2.2.	IL RAPPORTO TRA URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	479
18.8.3.	LE DEROGHE PER LE ZONE A E B	479
18.8.4.	DEROGA PER LA PRESENZA DEI PPA	480
19.	Le misure di salvaguardia e i piani paesistici	482
19.1.	<i>Il piano paesistico prima dell'entrata in vigore del Codice</i>	482
19.2.	<i>I piani paesistici nel Codice</i>	484
19.3.	<i>La natura delle misure di salvaguardia</i>	487
19.4.	<i>La disciplina delle misure di salvaguardia</i>	487
20.	Il nulla osta paesistico	488
20.1.	<i>La disciplina</i>	488
20.2.	<i>Accertamento della fattispecie penale e validità del nulla osta</i>	488
20.2.1.	NECESSITÀ DEL NULLA OSTA	489
20.2.2.	L'EFFICACIA DEL NULLA OSTA	489
21.	Le sanzioni penali	490
21.1.	<i>La disciplina</i>	490
21.2.	<i>Il regime sanzionatorio</i>	491
21.3.	<i>La rimessione in pristino</i>	492
21.3.1.	LA NATURA GIURIDICA DELLA RIMESIONE IN PRISTINO	492
21.4.	<i>Art. 181, comma 1-bis: abusi di particolare gravità</i>	493
21.5.	<i>Incostituzionalità parziale dell'art. 181, comma 1-bis, lettera a)</i>	494
21.6.	<i>Effetti della Sentenza n. 56/2016 della Consulta</i>	496
21.7.	<i>Il condono ambientale</i>	496

21.7.1.	ART. 181, COMMA I-TER: PRIMA IPOTESI DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	497
21.7.2.	ART. 181, COMMA I-QUATER: SECONDA IPOTESI DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	498
21.7.3.	ART. 181, COMMA I-QUINQUES: LA RIMESIONE IN PRISTINO	499
22.	Distruzione o deturpamento di bellezze naturali	499
22.1.	<i>Premessa</i>	499
22.2.	<i>La struttura della fattispecie</i>	500
22.3.	<i>La speciale protezione dell'autorità</i>	500
22.4.	<i>La condotta punita e la consumazione del reato</i>	500
22.5.	<i>La rilevanza del nulla osta</i>	501
22.6.	<i>L'elemento psicologico</i>	502

VITTORIO TRIGGIANI

IL GOVERNO DEL TERRITORIO

1.	Premessa	503
1.1.	<i>Concetto di edilizia e urbanistica</i>	503
1.2.	<i>Inquadramento costituzionale</i>	505
1.3.	<i>Oggetto della indagine</i>	509
2.	L'urbanistica	509
2.1.	<i>Premessa</i>	509
2.2.	<i>La pianificazione sovracomunale</i>	509
2.3.	<i>La pianificazione generale comunale</i>	511
2.3.1.	GENERALITÀ	511
2.3.2.	STRUTTURA E CONTENUTI	512
2.4.	<i>La pianificazione attuativa</i>	515
3.	L'attività edilizia	517
3.1.	<i>Generalità</i>	517
3.2.	<i>Competenze</i>	521
3.3.	<i>Disciplina degli interventi</i>	522
3.3.1.	ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA	526
3.3.2.	INTERVENTI SUBORDINATI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CIL)	528
3.3.3.	ATTIVITÀ EDILIZIA SOGGETTA A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)	529
3.3.4.	LA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)	530
3.3.5.	LA SCIA IN LUOGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (LA C.D. SUPER SCIA)	532
3.3.6.	IL PERMESSO DI COSTRUIRE	533
3.4.	<i>Vigilanza</i>	537
3.5.	<i>Sanzioni</i>	540
	Bibliografia	545

RENATO NITTI
GLI ILLECITI PENALI EDILIZI ED URBANISTICI

1. Gli illeciti edilizi in generale	548
1.1. <i>I soggetti attivi degli illeciti penali edilizi</i>	549
1.1.1. I SOGGETTI ESPRESSAMENTE RICHIAMATI DALL'ART. 29 T.U.	549
1.1.2. ALTRI SOGGETTI NON RICHIAMATI DALL'ART. 29	551
1.1.2.1. IN GENERALE	551
1.1.2.2. IL CONCORSO DEL PROPRIETARIO	553
1.1.2.3. ALTRI CASI DI CONCORSO	554
1.2. <i>La contravvenzione di cui all'art. 44, lett. a)</i>	554
1.2.1. ELEMENTO OGGETTIVO	555
1.2.2. ELEMENTO SOGGETTIVO	558
1.3. <i>Le contravvenzioni di cui all'art. 44, lett. b)</i>	560
1.3.1. ESECUZIONE DI LAVORI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE	561
1.3.2. TOTALE DIFFORMITÀ	563
1.3.3. ORDINE DI SOSPENSIONE	564
1.4. <i>La contravvenzione di cui alla lett. c)</i>	565
1.4.1. LA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA	565
1.4.1.1. LA CONDOTTA	565
1.4.1.2. LA PERMANENZA DEL REATO	569
1.4.1.3. IL CONCORSO DI PERSONE	570
1.4.1.4. L'ELEMENTO SOGGETTIVO	571
1.4.1.5. LA CONFISCA	571
1.4.2. INTERVENTI EDILIZI IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO	572

RENATO NITTI
I DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Premessa	572
1. Il delitto di cui all'art. 452-bis: inquinamento ambientale	576
1.1. <i>Soggetto attivo</i>	576
1.2. <i>Elemento oggettivo</i>	576
1.2.1. LA CONDOTTA	577
1.2.2. L'EVENTO	577
1.2.3. NESSO CAUSALE	580
1.3. <i>Elemento soggettivo</i>	581
1.4. <i>Circostanze</i>	581
2. Il delitto di cui all'art. 452-ter: morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale	581
2.1. <i>Soggetto attivo</i>	582
2.2. <i>Elemento oggettivo</i>	582
2.2.1. STRUTTURA E CONDOTTA	582
2.2.2. EVENTO	583

2.3.	<i>Elemento soggettivo</i>	583
3.	Il delitto di cui all'art. 452- <i>quater</i> : disastro ambientale	584
3.1.	<i>Premessa. Rapporto con il disastro innominato</i>	584
3.2.	<i>Soggetto attivo</i>	585
3.3.	<i>Elemento oggettivo</i>	585
3.3.1.	CONDOTTA	585
3.3.2.	EVENTO	585
3.4.	<i>Elemento soggettivo</i>	586
4.	Il delitto di cui all'art. 452- <i>quinquies</i> : delitti colposi di danno e di pericolo contro l'ambiente	587
4.1.	<i>Soggetto attivo</i>	587
4.2.	<i>Elemento oggettivo</i>	587
4.2.1.	LE IPOTESI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE E DISASTRO AMBIENTALE COMMESSI PER COLPA	587
4.2.2.	LE IPOTESI DI PERICOLO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE PER COLPA E PERICOLO DI DISASTRO AMBIENTALE PER COLPA	587
4.3.	<i>Elemento soggettivo</i>	588
5.	Il delitto di cui all'art. 452- <i>sexies</i> : traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	588
5.1.	<i>Premessa</i>	588
5.2.	<i>Soggetto attivo</i>	589
5.3.	<i>Elemento oggettivo</i>	589
5.3.1.	CONDOTTA	589
5.3.2.	OGGETTO	589
5.4.	<i>Elemento soggettivo</i>	589
5.5.	<i>Circostanze aggravanti</i>	590
6.	Il delitto di cui all'art. 452- <i>septies</i> : impedimento del controllo	590
6.1.	<i>Soggetto attivo</i>	590
6.2.	<i>Elemento oggettivo</i>	591
6.2.1.	CONDOTTA	591
6.2.2.	L'EVENTO: IMPEDIMENTO, INTRALCIO, ELUSIONE, COMPROMISSIONE	591
6.2.3.	(SEGUE) L'EVENTO: LE ATTIVITÀ IMPEDITE, INTRALCIATE, ELUSE	592
6.3.	<i>Elemento soggettivo</i>	592
7.	La previsione di cui all'art. 452- <i>octies</i> : circostanze aggravanti	592
7.1.	<i>L'aggravante ambientale dell'associazione per delinquere di cui al comma 1</i>	593
7.2.	<i>L'aggravante ambientale dell'associazione di tipo mafioso anche straniera</i>	593
7.3.	<i>L'aggravante della partecipazione alla associazione di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (comma 3)</i>	593
8.	L'aggravante ambientale di cui all'art. 452- <i>novies</i>	594
8.1.	<i>La prima aggravante</i>	594

8.2.	<i>La seconda aggravante</i>	594
8.3.	<i>La perseguibilità di ufficio</i>	595
9.	Il “Ravvedimento operoso” di cui all’art. 452- <i>decies</i>	595
10.	L’art. 452- <i>undecies</i> sulla confisca	596
10.1.	<i>La confisca di cui al primo comma</i>	596
10.2.	<i>La confisca per equivalente di cui al secondo comma</i>	597
10.3.	<i>L’istituto premiale</i>	597
11.	L’art. 452- <i>duodecies</i> sul ripristino dello stato dei luoghi	598
12.	Il delitto di cui all’art. 452- <i>terdecies</i> : omessa bonifica	599
12.1.	<i>Soggetto attivo</i>	599
12.2.	<i>Elemento oggettivo</i>	599
12.3.	<i>Elemento soggettivo</i>	599
13.	Il delitto di cui all’art. 452- <i>quaterdecies</i>	600
13.1.	<i>Soggetto attivo</i>	600
13.2.	<i>Elemento oggettivo</i>	600
13.3.	<i>Elemento soggettivo</i>	603
13.4.	<i>Ordine di ripristino</i>	603
13.5.	<i>Confisca</i>	604
13.6.	<i>Profili processuali</i>	604

RENATO NITTI VINCENZO BRUNO MUSCATIELLO

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO AMBIENTALE

1.	Premessa. Cenni sulla responsabilità degli enti	605
2.	L’introduzione della responsabilità degli enti per reati ambientali	609
2.1.	<i>La delega di cui alla Legge n. 300/2000</i>	609
2.2.	<i>La delega di cui al D.lgs. n. 96/2010</i>	610
2.3.	<i>La Direttiva 2008/99/CE</i>	612
2.4.	<i>L’art. 2 del D.lgs. n. 121/2011</i>	613
2.5.	<i>L’art. 1, comma 8, della Legge 22 maggio 2015, n. 68</i>	615
2.6.	<i>Connotazione del sistema 231 in relazione ai reati ambientali</i>	615
3.	<i>Societas delinquere potest</i> . Anche in materia ambientale	617
3.1.	<i>Societas non delinquere potest?</i>	618
3.1.1.	LA MATERIA AMBIENTALE COME LABORATORIO DI IDEE	622
3.1.2.	L’ESPERIENZA AMBIENTALE	628
3.2.	<i>Oltre l’esperimento ambientale. Dal neo MOG al deep MOG</i>	633
3.3.	<i>Dal meticcio al fatticcio</i>	637
3.4.	<i>Da Deep Blue a Sophia</i>	638
3.5.	<i>Imitation game</i>	639
3.6.	<i>Machina delinquere potest?</i>	641
3.7.	<i>I topi di Autun</i>	642
4.	La terra dell’abbastanza	646

PREFAZIONE

di ALDO FIALE

È questo un libro che si pone lo scopo non solo di fare conoscere le norme, ma di spiegarle per farne comprendere lo spirito, un libro che non vuole limitarsi a enunciare, ma che intende esplicitare i precetti sollecitando la riflessione sulle esigenze che essi riflettono e da cui traggono origine.

Deve guardarsi in questa prospettiva alla nuova edizione di questo lavoro che gli Autori – tutti di solida competenza e di elevata esperienza professionale, oltre che motivati da intensa passione – hanno voluto affidare a qualche mia considerazione introduttiva.

La prima riflessione è che il diritto non si pone come uno strumento che viene dall'alto a informare di sé un mondo vuoto e privo di ogni valore, ma è l'essere stesso di questo mondo e dei rapporti umani. Su tale presupposto, trattare di *ambiente* significa riferirsi essenzialmente all'*esperienza*, nell'intento di ricercarne le fonti per seguirne l'inarrestabile moto con riferimento a un concetto di civiltà intesa in senso generale e globale, dunque non solo giuridica.

Quanto al profilo giuridico, la lett. s) del comma 2 dell'art. 117 della nostra Costituzione, dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda, affida allo Stato il compito di garantire *la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*, ma l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano a escludere che possa identificarsi una *materia* in senso tecnico, qualificabile come *tutela dell'ambiente*, dal momento che non appare configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. L'ambiente deve considerarsi, invece, come un *valore costituzionalmente protetto*, che, in quanto tale, delinea una sorta di *materia trasversale*, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, su materie (tutela della salute, governo del territorio anche sotto i profili paesaggistico e della conservazione dei suoi tratti ecologici, contrasto e riduzione degli inquinamenti, gestione del consumo di materie prime, rigenerazione dei materiali e loro reintroduzione nella catena di produzione, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale.

La Corte costituzionale ci ha insegnato, dunque, che l'ambiente è un "*bene immateriale unitario*" e, pur se le sue componenti restano suscettibili di costituire "*isolatamente oggetto di tutela*", esso stesso è un bene giuridico, la cui salvaguardia è imposta da precetti costituzionali che lo fanno assurgere a "*valore primario ed assoluto*".

Si tratta di un "*concetto composito, che raggruppa beni materiali e immateriali caratterizzati tutti dall'unico comune denominatore del loro concorrere ad assicurare quel complesso di condizioni ritenute fondamentali per l'ordinato assetto, l'armonico sviluppo e la migliore qualità di vita di una determinata società e degli individui che in essa operano*".

L'ambiente si pone come elemento determinativo della qualità della vita e, per "qualità della vita", deve intendersi il rapporto tra l'uomo e il complesso di cose che lo circondano a livello di fruibilità generalizzata, siano esse costituite da elementi naturali o prodotte dall'opera dell'uomo medesimo e dalle civiltà che si sono succedute.

Punto nodale, di conseguenza, è la ricerca dell'equilibrio tra l'uomo, la collettività e l'ambiente, e in tale prospettiva la tutela dell'ambiente non può essere statica o soltanto conservativa, ma protesa a un dinamismo propulsivo di scelte mirate alla realizzazione di quell'equilibrio.

Gli Autori, tenuto conto che la protezione dell'ambiente non si esaurisce né rimane assorbita nelle competenze settoriali, hanno inteso guardare alle manifestazioni giuridiche della vita conducendo un approfondito esame con riferimento ad alcuni settori che costituiscono assi portanti per la ripresa dell'economia nel nostro Paese, non mancando di evidenziare che l'ambiente come bene unitario può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza.

Nella consapevolezza che l'economia del futuro dovrà necessariamente rispondere ai criteri ambientali, l'*urbanistica*, allora, non deve essere riduttivamente riguardata come la regolamentazione tecnica per l'allocatione e la razionalizzazione dei valori immobiliari e delle rendite fondiari: essa non può essere considerata soltanto l'argine allo sfruttamento capitalistico del territorio e a essa non può demandarsi (ad esempio attraverso gli strumenti degli *standards urbanistici* e degli oneri di urbanizzazione) la funzione essenziale di controllare e socializzare i profitti realizzati sul territorio.

Non è l'urbanistica della perequazione, che necessita ancora di verifiche e approfondimenti; non è soltanto diniego dei tanto vituperati piani regolatori degli anni passati, che spesso si ripresentano sotto le mentite spoglie

di piani strutturali, piani strategici e programmi che vengono prospettati come strumenti di un non meglio identificabile “paesaggismo”.

Neppure è semplicemente un’aspirazione al benessere dell’individuo, un istinto di conservazione, un semplice atteggiamento della mente, una predisposizione dello spirito che viene ripetutamente affermata, ma che lascia sostanzialmente le cose come stanno.

L’urbanistica è sicuramente tutto questo (e di tali elementi non può non tenersi conto in una necessaria, ma da troppo tempo attesa, fissazione dei principi fondanti uniformi); deve, però, porsi essenzialmente come un sapere tecnico non autoreferenziale, ma ispirato a un desiderio di equilibrio nella normalità.

A fronte del progressivo affermarsi di una cultura di sviluppo sostenibile dell’ambiente, la legislazione più strettamente riferita alla pianificazione dell’assetto del territorio è rimasta comunque arretrata (si pensi alla dissennatezza e allo sconcio di ben tre condoni edilizi) e tuttora prevalentemente ancorata a vecchi schemi parametrici di proporzionamento delle infrastrutture e dell’edificazione, superati dai nuovi modelli di sviluppo delle società post-industriali.

In sede di produzione degli strumenti urbanistici, le esigenze di tutela dell’ambiente non hanno ancora assunto quella rilevanza e centralità connessa all’importanza dei valori ambientali, i quali vengono spesso soltanto evocati negli intenti e nei criteri di pianificazione, restando in realtà marginali poiché lo schema delle scelte continua piuttosto a incentrarsi (sia pure con l’introduzione di qualche elaborato progettuale aggiuntivo) sui parametri tradizionali delle esigenze edilizie e dei concetti di espansione produttiva, contrabbandati per *riqualificazione del territorio*.

Il momento della strumentazione urbanistica e quello della tutela ambientale vivono tuttora una situazione di sostanziale separatezza (sia pure con qualche eccezione a livello regionale) e continuano praticamente a percorrere strade pressoché parallele e collaterali. A fronte delle sfide crescenti derivanti dalle complessità territoriali e dell’esigenza di una “sintesi superiore”, evidenziata dalla cultura territorialista più accorta, l’ambiente – nella pratica – appare piuttosto come un ostacolo alla pianificazione del territorio, da aggirare con il minore danno per le scelte pianificatorie, che continuano essenzialmente a rispondere ad altri interessi e obiettivi.

Anche la disciplina del *paesaggio* ha senso di esistere se ha a cuore equilibri accettabili e assetti territoriali equilibrati. La Convenzione europea ha definito la complessità del paesaggio identificandolo non nella derivazione

prettamente estetica del bel panorama, bensì nella totalità dei sistemi di relazioni complesse, instaurate tra elementi antropici e naturali, costituenti gli ambiti di vita quotidiana comprensivi di ogni cosa, perfino del degradato.

Condivisibile ritengo, in proposito, quella definizione dottrinarica secondo la quale “*il paesaggio è il prodotto storico della cultura e del lavoro dell'uomo sulla natura*”. Esso non deve essere riguardato come una struttura rigida entro la quale si traducono le attività umane e naturali, bensì come un organismo dinamico che cresce e si modifica, cambiando forma, funzione e struttura e dando luogo a una specifica cultura dei luoghi che si caratterizza per la costruzione di una identità come fattore di crescita e creando di conseguenza paesaggi significativi.

Il paesaggio non va protetto perché esteticamente bello, ma perché è portatore di valori civili e culturali: valori ineludibili per una comunità che deve partecipare alle strategie decisionali di sviluppo del suo patrimonio culturale.

L'introduzione del termine “ambiente” nei processi di pianificazione territoriale e urbana può farsi risalire, in Italia, ai concetti di pianificazione ambientale di matrice ecologista proposti negli anni '70 da Guido Ferrara.

In quegli anni, esaurita la fase della ricostruzione post-bellica e innescatosi un processo di espansione economica assolutamente peculiare, si cominciò (sia pure in ambiti culturali piuttosto ristretti) a rivolgere una maggiore attenzione alle tematiche dell'ambiente e all'interpretazione dei rapporti uomo-natura, nonché alla necessità di adeguare lo sviluppo ai limiti intrinseci dell'evoluzione ecologica.

Nella *Prima relazione sulla situazione ambientale del Paese*, redatta dalla Tecneco nel 1973, si profilò, così, un processo di stretta interconnessione tra componenti ambientali, risorse naturalistiche e società insediate e venne formulata una definizione dell'ambiente come “*ambito territoriale o spazio fisico che consente la vita e l'attività dell'uomo e che è caratterizzato da un complesso di componenti naturali e artificiali tra le quali esiste un processo dinamico di relazioni*”.

Su questa base culturale si avviò, nel nostro Paese, la riflessione sulla limitatezza delle risorse, sull'uso e sul valore delle stesse in base ai parametri della rinnovabilità, sulla necessità di individuare forme di coordinamento effettivo tra le esigenze economiche e quelle della tutela ambientale. E una riflessione siffatta condusse alla considerazione che il rapporto tra scelte territoriali e uso delle risorse può essere determinato sulla base di una duplice valutazione:

- quella del *valore di scambio* delle risorse medesime, cioè della disponibilità oggettiva di ciascuna di esse a produrre rendita e profitto in una prospettiva di sfruttamento potenziale;

- quella del *valore d'uso* della singola risorsa, inteso come misura della capacità di offrire soddisfazione alla complessa articolazione dei bisogni umani.

Il *Rapporto Meadows*, presentato a Roma, appunto, negli anni '70, introdusse la nozione di "ecosviluppo" (antesignana del concetto attuale di "sviluppo sostenibile") e le risorse naturalistiche, unitamente alle componenti ambientali, cominciarono a porsi quali elementi strutturanti la conoscenza e l'interpretazione del territorio, acquisendosi via via la consapevolezza che lo sviluppo di questo non può essere programmato senza tenere conto delle relazioni esistenti tra *ambiente naturale* (suolo, aria, acqua, flora, fauna), *ambiente antropico* (quello costruito e trasformato dall'opera dell'uomo) e *ambiente sociale* (inteso quale risultante dei sistemi di organizzazione politica, economica e sociale delle società insediate in un determinato luogo).

Tanti anni sono passati, ma solo in tempi recenti la criminologia ha iniziato a sviluppare una propria sensibilità *green*, includendo l'ambiente nel proprio campo di osservazione e prestando attenzione ai danni ecologici derivanti dall'attività dell'uomo. La *green criminology* rappresenta, infatti, quell'area criminologica che, con carattere innovativo, avvicina una serie di questioni decisive per la contemporaneità: i crimini e i danni ambientali assieme alle varie forme di contrapposizione riguardanti la relazione tra l'uomo e l'ecosistema. In questa cornice analitica vengono ricomprese ed esaminate, da molteplici prospettive, le conseguenze bio-fisiche e socio-economiche delle varie fonti di danno ambientale, come il trattamento dei rifiuti, la gestione delle discariche (anche di quelle non abusive), l'inquinamento, il deterioramento delle risorse, la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico.

Non manca, perciò, in questo lavoro, la considerazione dei danni all'ambiente, dovendosi tenere conto che nel relativo campo di osservazione devono essere inclusi non solo i crimini definiti come tali dalle norme, ma anche tutti quei danni sociali e ambientali che non rientrano necessariamente nelle definizioni normative.

Al momento attuale non è ancora possibile individuare, nel nostro ordinamento giuridico, un complesso coordinato o agevolmente coordinabile di norme che presieda alla protezione dell'ambiente nel suo insieme.

Il diffondersi della sensibilizzazione ai relativi problemi, paradossalmente, ha spinto a una normazione a sedimentazione progressiva, farraginosa e spesso convulsa, che ha avuto l'effetto distorsivo di approfondire la settorialità disciplinare e la frammentazione dei mezzi giuridici e delle competenze.

Ne è derivato che abbiamo oggi un corpo di leggi non organicamente organizzato che consente a chi voglia trasgredirvi di trovare comunque spiragli ai quali appigliarsi per agire contro l'interesse della collettività. Ancor peggio ne è derivato l'ingresso del crimine organizzato nell'economia legale in un sistema che ha consentito di piegare creativamente le regole nell'ottica di una pervicace ricerca di opportunità economiche.

Altamente significativa è la questione dei *rifiuti*, la cui disciplina è stata caratterizzata, nel corso degli anni e anche per limitati periodi di tempo, da un caotico e confuso interventismo normativo (per lo più sempre peggiorativo) che ha determinato negative conseguenze in tema di certezza del diritto e ha portato pure a reiterate condanne dell'Italia in sede comunitaria. Acutamente è stato osservato in dottrina che i progressivi interventi hanno avuto come principale scopo quello di sottrarre il maggior numero di materiali dal novero dei rifiuti o, ancora più semplicemente, di aggirare decisioni giurisprudenziali non gradite.

Il principio fondamentale previsto dal legislatore è che lo smaltimento dei rifiuti deve costituire la fase residuale della gestione, mentre vanno privilegiati il riciclo, reimpiego, riutilizzo e ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie nonché rivolta all'uso di rifiuti come fonte di energia. Ciò, però, non è avvenuto e non sembra avvenire nella realtà, dove si devono fronteggiare fenomeni frequenti di inquinamento e di roghi tossici principalmente causati dall'abusivo smaltimento e conseguente abbandono incontrollato, deposito o stoccaggio o ancora seppellimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, oltre che di rifiuti solidi urbani.

La malavita sembra protesa alla conquista della gestione dei rifiuti e le imprese che smaltiscono rifiuti illegalmente hanno interesse ad acquisirne il più possibile e a non trattarli, spesso limitandosi a renderli predisposti alla combustione e a bruciarli.

La questione è intimamente connessa al funzionamento della raccolta differenziata e alla possibilità di sottrarre alle discariche tonnellate di rifiuti.

Numerosi gli interessi economici coinvolti, che fanno gola alla criminalità organizzata, legati a inceneritori e discariche. Per questo bisognerebbe costruire impianti di trattamento avanzati e diversificati in base alle tipologie di scarto con la predisposizione di snelle procedure amministrative di

programmazione e di autorizzazione quanto alla localizzazione territoriale delle discariche e degli impianti di trattamento e all'esercizio delle operazioni in modo compatibile non solo con le esigenze igienico-sanitarie dei centri abitati e delle infrastrutture produttive e di servizio, ma, altresì, con le esigenze primarie di tutela ambientale, contemperando in modo intelligente e strategico le esigenze correttamente rappresentate dalle direttive comunitarie in materia.

Le norme di tutela dell'ambiente progressivamente introdotte e attualmente vigenti sono strumenti che hanno in certo modo migliorato la situazione di fatto, ma la questione deve essere affrontata a monte, nel senso che occorre anzitutto non limitarsi ad affermare soltanto a parole la necessità di pervenire a una *coscienza sociale* più riflessiva e consapevole, ma instaurare in concreto una progressiva trasformazione culturale e politica anche attraverso la valorizzazione di chi voglia fare sviluppo puntando sull'ambiente, la predisposizione operativa di politiche preventive e correttive efficaci e di più robusti sistemi di controllo dell'integrità ecologica.

Bisogna intendere e fare intendere che il modello di sviluppo con il quale deve oggi confrontarsi la società passa necessariamente attraverso la tutela dell'ambiente come bene primario della collettività dei consociati, al tempo stesso impulso e limite dello sviluppo economico e condizione imprescindibile del suo realizzarsi.

Si tratta di coordinare l'iniziativa economica e l'utilità sociale, di districare un intreccio perverso di profitto, potere e ignoranza, di creare un'intensa e valida collaborazione tra i soggetti che provocano inquinamento e le autorità preposte al controllo.

Ciò comporta la necessità sia dell'armonizzazione delle norme, sia del coordinamento strumentale degli organi e dei mezzi giuridici destinati a realizzare il bene ambiente considerato nel suo insieme, il tutto nel contesto di una pianificazione-programmazione che si ponga come mezzo di realizzazione delle direttrici complesse di tutela ambientale, sulla base di scelte adeguate tra le molte possibili.

Nel complesso normativo problematico e scarsamente ordinato di cui si è detto dianzi questo libro non vuole essere mera descrizione di regole poco coordinate, ma l'auspicio è che si ponga, attraverso l'evidenziazione delle criticità e la prospettazione di chiarimenti e precisazioni, quale ausilio per il conseguimento di consapevolezze comportamentali ispirate all'onestà, verso sé stessi e verso gli altri, nell'applicazione delle norme esistenti; voglia di paesaggio che non sia semplicemente gradevole cornice delle tra-

sformazioni urbane e territoriali; desiderio di legalità e di giustizia; aspirazione alla sicurezza sociale effettiva del territorio e sul territorio.

La sfida è quella di contribuire al miglioramento della sicurezza del Paese, alla realizzazione in concreto del diritto alla salute, all'aria pulita e a una sana alimentazione in un ambiente sapientemente equilibrato, e di rendere concreta l'aspirazione al bello con convinta e decisa insofferenza al brutto e al volgare.

INTRODUZIONE

A distanza di diversi anni dal primo saggio sul sistema punitivo in materia ambientale, che scontò l'entrata in vigore, di lì a poco, della legge del 2006, abbiamo pensato di ritornare sul tema, conservando, oltre ovviamente alla compagine degli Autori, anche il titolo e l'autorevolezza della *Prefazione*, affidata, come allora, ad Aldo Fiale, personalità esperta e illuminata, da sempre profonda conoscitrice delle questioni di cui questo saggio tenta di (ri)occuparsi, misurandosi con il nuovo esistente giuridico rispetto a quello *ante* 2006. Immutata è anche la grafica della copertina, tranne che per il colore, rosso anziché azzurro, mentre risultano, ovviamente, del tutto mutati i contenuti, aggiornati al quadro normativo, definito anche *se, pour cause*, mai definitivo. Terra, aria, acqua sono gli elementi che occupano le singole sezioni, esaminate in quelle che sono le principali arterie della illegalità ambientale, al cui riparo la legislazione ambientale cerca da sempre di porre un argine normativo, in una cura legislativa dispersa in un pensiero ambientale di cui occorre ritrovare, o forse ricostruire, la matrice identitaria.

Il volume conserva e custodisce le ragioni, teoriche e affettive, che avevano guidato la precedente edizione (da qui la parsimonia dei cambiamenti estetici), ma è, in effetti, un volume del tutto nuovo rispetto a quello precedente. Non poteva essere diversamente, tante e rilevanti sono le novità normative introdotte da un Legislatore che, nel corso degli anni, ha aggiornato il catalogo dei reati e delle pene, con una attenzione sempre più crescente al tema ambientale; e con una nuova e diversa sensibilità, legata alle sollecitazioni sovranazionali, normative e decisionali, a quelle interne, provenienti da enti e organismi da sempre preoccupati della salvaguardia ambientale, nondimeno alle intuizioni giurisprudenziali, che tanta parte hanno avuto nei suggerimenti e nelle correzioni per un migliore assetto delle norme e delle costruzioni normative; e, naturalmente, ai suggerimenti e alle preoccupazioni della dottrina, spesse volte severamente critica (e forse per questo in larga parte inascoltata) nei riguardi di una disciplina che è chiamata al difficile compito di dare forma a una materia naturalmente capricciosa, complessa, talvolta apparentemente imprevedibile.

Il saggio non ha, ovviamente, pretese di completezza. Si sforza di offrire una lettura ampia della sistematica punitiva su alcuni dei principali temi ambientali, e cerca di farlo nella varietà dei punti di vista che i diversi Autori lasciano, per formazione e per competenze, in qualche modo trasparire. Il tessuto linguistico ne risulta differente, in ragione dei temi trattati, e così anche la visione della giuridicità ambientale, tecnica e rigorosa in alcuni punti, flessibile ed esperenziale in altri, astratta e immaginifica in altri ancora, ma è esattamente questo che gli Autori hanno desiderato portare alla attenzione del lettore, l'idea di una materia abitata da visioni variegata, immagini uditive di una composizione che ospita sonorità letterarie disomogenee, per punti di vista che si desiderava si confermassero differenti.

Anche per questo il saggio non ha una sua curatela, se non quella prettamente editoriale, ed è, forse, questa assenza di unitarietà di linguaggio e di pensieri, questa ricercata disomogeneità narrativa, il corrispettivo riflesso di una anomia letteraria che appartiene, in fondo, al corpo normativo, difficilmente inquadrabile in logiche di sistema di tipo strutturalista. Entusiasmante in alcuni aspetti, crepuscolare in altri, è probabilmente proprio la giuridicità ambientale ad assomigliare a un territorio normativo *meticcio*, in cui coesistono e si intrecciano culture e sensibilità differenti: una sapiente scelta normativa allineata agli inviti sovranazionali, ovvero, all'opposto, una ripetuta insipienza dogmatica messa a guardia di regimi punitivi bizzarri e altisonanti, sono le due opposte visioni, apocalittiche o integrate, che guidano la lettura delle norme ambientali e che sembrano trasparire nella composizione delle diverse sezioni presenti nel saggio.

Non può essere nascosto, e il saggio non intende nascondere: la reificazione di un aspetto isola il concetto, lo chiude al pensiero, che, tuttavia, e tanto più nella assiologia ambientale, ha bisogno di essere aperta e di ospitare la novità che la migliore tutela intende disciplinare. In questo regime di *conoscenza approssimata*, volutamente approssimata, il rigore legalista può mostrarsi troppo costrittivo, imbavaglia l'esistente, e la migliore tutela possibile sembra, invece, necessitare di quella eccedenza dei significanti che non si lasciano ridurre al significato unico, di quella casella vuota che aiuta a dare stabilità al sistema, ma che, all'interno degli Autori, viene vissuta in modi diversi: opportuna, doverosa, necessaria, utile, ovvero fastidiosa, intollerabile, a tratti insopportabile, è possibile vederla in modi diversi, e così anche qui, lo *stile del malgrado* può produrre entusiasmo e disincanto, insistere nell'idea di una legalità statica o sperare in quella di una funzionalità dinamica, entrambe presenti, e che pure si rincorrono, prima ancora che nelle diverse parti del volume, nelle diverse opzioni di sistema.

Lector in fabula, e forse non potrebbe essere diversamente. Lettori diversi per autori diversi, per suoni differenti, come base di inattesi sviluppi e ritorni, in una (dis)organizzazione complessiva, dove pure non mancherebbero imperfezioni e stonature, che spargeranno nell'opera una sensazione di musicalità imperfetta, composta o forse disturbata – ma per noi arricchita – da ritmi trasversali, ma, come detto, è esattamente questo che gli Autori desideravano confermare e sperare: sperare, cioè, che, in questo insieme variegato, il brano saltellante, dondolante da un punto di vista a un altro, suonato da musicisti diversi e con ritmi diversi, metta la voglia di avvicinarsi alla musica, e, semmai il prodotto dovesse o potesse assomigliare a un intreccio di stili, chissà, a un inesprimibile brano composto in forma improvvisata; che il ritmo che ciascuna unità lascia trasparire metta per lo meno la voglia di battere il piede, trascinato suo malgrado a battere il tempo: quello presente e forse, chissà, quello futuro, affidato, se del caso, ad altre e migliori riflessioni.

Questo saggio è il secondo tentativo degli Autori di confrontarsi insieme con la materia ambientale e in uno dei due diari minimi, guarda caso proprio il secondo, si ricordava come, al termine di una fatica, quale e quanta essa sia stata, occorre ringraziare qualcuno, giacché una ricerca senza debiti è sospetta e qualcuno va in fondo sempre ringraziato. Lo impone la liturgia letteraria e più sono i ringraziamenti, più diventano i crediti dell'opera. Il primo nome che ci viene in mente è quello dell'editore, Nicola Cacucci, che ha condiviso con noi l'idea editoriale e il desiderio di insistere, insieme a noi, in quel progetto che già il primo saggio riuscì a finanziare e che, anche questa seconda rinuncia ai diritti di autore, riuscirà a migliorare: un credito, dunque, che ha il sapore di un debito, e che, per la di lui generosità, impone di essere evidenziato. Gli altri, numerosi quanti sono i locandieri, anch'essi sempre diversi, che hanno ospitato le nostre conversazioni serali, potrebbero essere chiamati a condividere le colpe degli Autori, che invece, quelle sì, appartengono certamente e unicamente a Loro, anche se, in fondo, non è davvero colpa di nessuno. Il saggio è semplicemente un invito, a riflettere e ad approfondire.